



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Data ultimo aggiornamento: **10 febbraio 2020**

INDICE

IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. PREMESSA	3
2. SOGGETTI OBBLIGATI AL CONSOLIDAMENTO	3
3. CASI DI ESONERO	4
3.1 SUBHOLDING	4
3.2 GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI	5
3.3 GRUPPI CON PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IRRILEVANTI	5
3.4 LE ALTRE IPOTESI	6
4. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE	6
5. SCHEMI E CONTENUTO	7
6. DATA DI CONSOLIDAMENTO	10
7. PRINCIPI DI REDAZIONE	10
8. I METODI DI CONSOLIDAMENTO	11
8.1 METODO DELL'INTEGRAZIONE GLOBALE	12
8.2 METODO DEL PATRIMONIO NETTO	19
8.3 METODO DELL'INTEGRAZIONE PROPORZIONALE	20

IL BILANCIO CONSOLIDATO

a cura di CLA Consulting S.r.l.

1. PREMESSA

Il bilancio consolidato (disciplinato dall'articolo 25 e seguenti del D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127¹) è il bilancio di un gruppo di società tra le quali sussiste un rapporto di partecipazione, e deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell'impresa controllante, in modo tale da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese che costituiscono il gruppo.

2. SOGGETTI OBBLIGATI AL CONSOLIDAMENTO

Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. che controllano un'impresa, qualsiasi sia la sua forma e nazionalità (società di capitali, imprese cooperative, imprese individuali, ecc.).²

Sono altresì soggetti a questo obbligo:

- gli enti previsti dall'articolo 2201 del codice civile (enti pubblici economici), le società cooperative, le mutue assicuratrici, che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- le società di persone in cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali (e controllanti un'impresa)³.

In particolare, sono considerate “**controllate**”:

- a) le società in cui si possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto)⁴;
- b) le società di cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- c) le società in cui, in base ad accordi con altri soci (esempio i sindacati di voto), si controlla la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria;
- d) le società in cui, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, si ha il potere di esercitare un'influenza dominante.

Per il calcolo del controllo derivante dal possesso di partecipazioni devono essere considerati anche i voti e i diritti spettanti a società controllate, società fiduciarie ed interposte persone, mentre sono esclusi quelli spettanti per conto terzi⁵.

Sono in ogni caso considerate **controllate**⁶:

- a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare **un'influenza dominante**, quando la legge applicabile consente questi contratti o clausole;

¹ Si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, il recepimento della Direttiva comunitaria 2013/34/UE avvenuto il 18 agosto 2015 attraverso il D.Lgs. n. 130/2015 ha definitivamente abrogato la Direttiva 78/660/CEE per la parte riguardante la disciplina del bilancio d'esercizio e la Direttiva 83/349/CEE per ciò che concerne la disciplina del bilancio consolidato. Queste modifiche sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

² Articolo 25, DLgs 127/1991.

³ Articolo 111-duodecies delle norme di attuazione del D.Lgs. n. 6/2003.

⁴ Il richiamo testuale alla “disponibilità” e non al “possesso” dei diritti di voto consente di includere anche i voti spettanti nelle ipotesi di possesso qualificato di azioni, come nel pegno, nell'usufrutto o nel riporto.

⁵ Articolo 2359, comma 2, codice civile.

⁶ Articolo 26 D.Lgs. n. 127/1991.

- b) le imprese di cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la **maggioranza dei diritti di voto** (es. patti di sindacato, impegno di alcuni soci a non esercitare il voto).

Esempio

La controllante Alfa detiene l'80% della società Beta, la quale a sua volta detiene il 60% della società Gamma.

In questo caso la controllante Alfa è in grado di esercitare il controllo sulla controllata indiretta Gamma, avendo il potere di governare la maggioranza dei voti della controllata Beta la quale a sua volta può farlo nei confronti della sua controllata Gamma.

3. CASI DI ESONERO

Fanno **eccezione** e, di conseguenza, non devono redigere il bilancio consolidato:

- le sub-holding;
- le c.d. sub-holding;
- i gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti;
- le società controllanti che controllano solo società escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale.

3.1 Subholding

E' considerata tale l'impresa che controlla un sottogruppo e che, a sua volta, è controllata da una capogruppo di ordine superiore⁷. Questo esonero si giustifica per l'esistenza di un bilancio consolidato che assorbe il sub-consolidato che dovrebbe essere redatto dalla subholding.

Ai fini dell'esclusione è necessario verificare il rispetto di **entrambe** le seguenti **condizioni**:

- a) l'impresa che controlla la subholding deve essere assoggettata al diritto di uno Stato membro della UE che preveda l'elaborazione e il controllo dei conti consolidati, in modo che gli obiettivi informativi del bilancio consolidato della subholding siano soddisfatti dal bilancio della controllante;
- b) la holding che controlla la subholding deve redigere e sottoporre a controllo il proprio bilancio consolidato non solo in base alle disposizioni del diritto di un altro Stato membro della UE, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati dalla UE;
- c) la subholding e le società controllate dalla stessa non devono aver emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.

Previo soddisfacimento di queste due condizioni, **l'esonero è concesso**:

- sempre, se la controllante detiene più del **95%** delle azioni o delle quote della controllata subholding;
- negli altri casi, se i soci che rappresentano il **5%** del capitale sociale non hanno richiesto la redazione del bilancio consolidato entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio.⁸

⁷ Articolo 27, comma 3, e seguenti D.Lgs. 127/1991.

⁸Nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, la subholding esonerata deve fare menzione delle motivazioni dell'esonero e deve indicare la denominazione e la sede sociale della controllante che elabora il bilancio consolidato. Il bilancio e i suoi allegati (tradotti in italiano o redatti nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale) devono essere depositati presso il registro delle imprese del luogo in cui la subholding ha la propria sede.

3.2 Gruppi di modeste dimensioni

Sono considerati “di modeste dimensioni” i gruppi in cui, considerando i valori della controllante unitamente a quelli delle controllate, non vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (articolo 27, comma 1, D.Lgs. n. 127/1991)⁹:

- totale degli attivi degli stati patrimoniali: **euro 20.000.000**¹⁰;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: **euro 40.000.000**;
- dipendenti impiegati in media nell'esercizio: **250 unità**.

L'esonero previsto per le società che non eccedono i limiti sopraelencati individua una possibilità e non un obbligo; pertanto, anche i gruppi di modeste dimensioni possono optare per il consolidato.

Per verificare il **rispetto dei due esercizi consecutivi** devono essere considerati i limiti in vigore al momento di ciascuno degli anni considerati.

L'esonero in esame non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2010, ovvero:

- a) una società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) una banca;
- c) un'impresa di assicurazione;
- d) un'impresa di riassicurazione, con sede legale in Italia;
- e) una sede secondaria in Italia di un'impresa di riassicurazione extracomunitaria (ex art. 1, comma 1, lett. cc-ter, del codice delle assicurazioni private).

Inoltre, la controllante non è tenuta a redigere il bilancio consolidato nel caso in cui le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 127/91.¹¹

Per avvalersi dell'esonero, la controllante deve redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/91, ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”

Nel caso in cui la controllata abbia emesso valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea (in sostituzione dell'attuale richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa) esiste l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

3.3 Gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti

Sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, le società che controllano le sole imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono **irrilevanti** ai fini indicati della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate¹².

Anche in questo caso, la società controllante che non redige il bilancio consolidato è tenuta a riportare nella nota integrativa del bilancio d'esercizio le ragioni dell'esonero.

⁹ Si ricorda che nel conteggio rivolto ad accertare se sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato occorre includere anche i dati riguardanti le imprese che devono o possono essere escluse dal consolidamento.

¹⁰ Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e il totale dei ricavi desumibili dai conti economici devono essere considerati al lordo delle rettifiche di consolidamento.

¹¹ Articolo 27, comma 3-bis, D.Lgs. 127/91.

¹² Articolo 27, comma 3-bis, D.Lgs. 127/91. La norma ha, evidentemente, la finalità di ridurre gli oneri amministrativi delle società di piccole – medie dimensioni.

3.4 Le altre ipotesi

Infine, sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 127/1991, ovvero le società controllate che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) **la loro inclusione nel consolidato è considerata irrilevante:** deve considerarsi tale l'attività la cui mancata inclusione nel consolidato non inficia la sua significatività (es. se più società controllate sono singolarmente irrilevanti ma unitariamente considerate non sono più tali, le società devono essere consolidate e, pertanto, la società controllante dovrà procedere alla redazione del bilancio consolidato);
- b) **l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni.**

A titolo esemplificativo, sono considerati tali i seguenti casi¹³:

- assoggettamento della controllata a procedura concorsuale, fatto salvo il caso in cui il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento;
 - procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso;
- c) **in casi eccezionali, è impossibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni** (ad esempio se le controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono più delle informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il consolidamento);
 - d) **le azioni o quote sono possedute e destinate fin dall'inizio alla successiva alienazione.** Questo scopo deve essere immediato e non eventuale. Di conseguenza, la partecipazione deve essere iscritta non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell'attivo circolante. In particolare, per poter escludere una società controllata dal consolidamento integrale, è necessario che la successiva alienazione sia già prevista sin dal momento della sua acquisizione e non, viceversa, che sia stata decisa in un momento successivo alla prima iscrizione nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante

4. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio consolidato deve essere redatto dagli amministratori della società controllante. A tal fine è necessario seguire lo stesso procedimento del bilancio di esercizio, con la differenza che il bilancio consolidato non è soggetto all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della controllante (questi ultimi possono semplicemente prenderne visione) ma degli amministratori che lo redigono.¹⁴

Le **società controllate** sono obbligate a trasmettere tempestivamente alla controllante le informazioni da quest'ultima richieste ai fini della formazione del bilancio consolidato (art. 43 D.Lgs. 127/91). Non è possibile opporre il segreto aziendale.

La **data di riferimento** per la redazione del bilancio consolidato coincide normalmente con la chiusura dell'esercizio della società controllante. Tuttavia, è consentito riferirsi alla data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento, oppure a quella delle più importanti (il ricorso a questa facoltà deve essere motivato nella nota integrativa). Nel caso in cui la data di chiusura dell'esercizio di una delle imprese da inserire nel consolidamento non dovesse coincidere con la data di riferimento del bilancio consolidato, è necessario utilizzare un bilancio intermedio riferito alla data del bilancio consolidato, da redigere sulla base dei criteri previsti con riferimento al bilancio di esercizio.

Infine, a livello procedurale, occorre considerare che:

¹³ Viceversa, non rientrano in tale contesto, le azioni con godimento differito. La temporanea sospensione del diritto al dividendo non rappresenta, infatti, una grave e duratura restrizione dei diritti della controllante.

¹⁴ Sebbene possano solo visionare il bilancio consolidato, si ritiene comunque consigliabile l'approvazione dello stesso anche da parte dei soci della controllante.

- il bilancio consolidato, completo della relazione sulla gestione, deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società controllante, unitamente al bilancio di esercizio;¹⁵
- analogamente al bilancio di esercizio, una copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione devono restare depositate, nella **sede della società controllante**, nei **15 giorni** precedenti l'assemblea che viene convocata per l'approvazione del bilancio ordinario di esercizio e finché quest'ultimo venga approvato¹⁶;
- una copia del bilancio consolidato, unitamente alle relazioni sulla gestione e degli organi di controllo, deve essere depositata a cura degli amministratori presso **l'ufficio del registro delle imprese** insieme al bilancio di esercizio della controllante¹⁷.

Si ricorda che il bilancio consolidato deve considerarsi viziato se redatto in violazione di norme relative al **contenuto** o al procedimento di **formazione**. Questi vizi ne determinano la invalidità, ossia la relativa annullabilità o nullità¹⁸.

5. SCHEMI E CONTENUTO

Il bilancio consolidato ha la stessa **struttura** del bilancio di esercizio e, pertanto:

- è composto da: **stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario**;
- è corredato da una **relazione sulla gestione** complessiva delle imprese incluse nel consolidamento.

Per lo **stato patrimoniale**, il **conto economico** e il **rendiconto finanziario** si applicano, con alcuni accorgimenti, le stesse disposizioni che sono previste per il bilancio di esercizio delle società incluse nel consolidamento.

Rispetto allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio:

- a) le voci che esprimono le rimanenze possono essere raggruppate se la loro indicazione distinta comporta costi sproporzionati;
- b) l'importo del capitale e delle riserve delle controllate di pertinenza dei terzi è iscritto in una voce del netto denominata "capitale e riserve di terzi";
- c) il risultato economico di gruppo di pertinenza dei terzi viene iscritto in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

La struttura ed il contenuto del **rendiconto finanziario** sono individuabili in quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento (salvo gli adeguamenti necessari¹⁹) e devono essere idonei a garantire la chiarezza, nonché la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In particolare da questo prospetto devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e i flussi finanziari derivanti dall'attività

¹⁵ Articolo 41 D.Lgs. 127/1991. Il bilancio può essere comunicato anche al collegio sindacale. Tuttavia, quest'ultimo non è tenuto a redigere alcuna relazione. La revisione mira ad accertare la regolarità di redazione e la corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa controllante e con le informazioni messe a disposizione dalle imprese incluse nel consolidamento, nonché la corretta applicazione delle tecniche di consolidamento. Gli accertamenti effettuati e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione del revisore legale.

¹⁶ Articolo 41, comma 4, D.Lgs. 127/91.

¹⁷ Articolo 42 D.Lgs. 127/91.

¹⁸ A titolo esemplificativo, il bilancio è invalido se falso o redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza. Questo si può verificare anche se il consolidato somma dati non veri, chiari o corretti delle società controllate (Cass. pen. 8 ottobre 1992 n. 9628, Trib. Milano 28 aprile 1994). Per far dichiarare la invalidità chiunque dimostri di avere un interesse concreto e attuale può impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, di cui il bilancio consolidato è un allegato. Ad esempio i soci della società controllante possono impugnare il bilancio se viene lesa la loro informazione (Trib. Milano 17 gennaio 2007).

¹⁹ Articolo 32, comma 1, D.Lgs. 127/91.

operativa, di investimento e di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Infine, oltre quanto previsto per il bilancio di esercizio, la **nota integrativa** deve contenere²⁰:

- a) le **informazioni aggiuntive** indicate al numero successivo;
- b) l'elenco delle **partecipate incluse** nel consolidamento indicando:
 - le imprese consolidate col metodo integrale;
 - le imprese consolidate col metodo proporzionale;
 - le partecipazioni valutate sulla base del metodo del patrimonio netto.
- c) l'elenco delle società partecipate, **controllate o collegate, non incluse** nel consolidamento.

Nello specifico, per ognuno dei suddetti elenchi deve essere indicato:

- la denominazione, la sede e il capitale;
- le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le **informazioni aggiuntive** che deve contenere la nota integrativa del bilancio consolidato (ex articolo 38 D.Lgs. 127/1991).

a) i criteri di valutazione applicati
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato
b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio
c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo
d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo"
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie
f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce
h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili
i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche

²⁰ Articolo 38 D.Lgs. 127/1991.

<p>l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri</p>
<p>m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali</p>
<p>n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'articolo 37</p>
<p>o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria</p>
<p>o-bis) <i>abrogata</i></p>
<p>o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>1) il loro <i>fair value</i>;</p> <p>2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;</p> <p>2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il <i>fair value</i> non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;</p> <p>2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>2-quarter) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di <i>fair value</i> avvenuti nell'esercizio</p>
<p>o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro <i>fair value</i>, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>1) il valore contabile e il <i>fair value</i> delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato</p>
<p>o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati</p>
<p>o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati</p>
<p>o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo</p>
<p>o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande d'impresе di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato</p>
<p>o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato</p>

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Come sopra accennato, gli amministratori della controllante sono tenuti a redigere la **relazione sulla gestione** relativa a tutte le imprese del gruppo, contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese che sono incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte²¹.

Da questa relazione devono in ogni caso risultare²²:

- le attività di ricerca e di sviluppo;
- l'evoluzione prevedibile della gestione;
- il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
- l'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari (se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi).

La relazione può anche essere inclusa nella relazione sulla gestione riguardante il bilancio di esercizio della capogruppo purché, ove opportuno, si dia rilievo alle questioni importanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

6. DATA DI CONSOLIDAMENTO

La data di consolidamento rappresenta:

- la data alla quale riferire i valori contabili della società controllata al fine di determinare l'esistenza di un'eventuale differenza derivante dall'eliminazione nel bilancio consolidato del costo della partecipazione a fronte degli elementi patrimoniali della società acquisita;
- il momento a partire dal quale nel conto economico consolidato devono essere sommati i costi e i ricavi delle società controllate acquisite e rettificati i valori relativi alle operazioni infragruppo.

Nello specifico, l'OIC 17 prevede la necessità di consolidare la partecipazione a partire dalla data di **acquisizione del controllo**, indipendentemente da quale essa sia.

Viene, inoltre, richiamata, come comportamento accettabile, la possibilità di consolidare la partecipazione a partire dalla **data in cui è inclusa per la prima volta nel consolidato**.

Questo comportamento è, infatti, raccomandato dal principio contabile nazionale in quanto tecnicamente più corretto. Operativamente, questa previsione comporta, per tutte le imprese controllate che sono incluse per la prima volta nel bilancio consolidato, la predisposizione di un conto economico di periodo, in modo da consentire all'impresa controllante di poter procedere all'integrazione contabile dei soli componenti di reddito realizzati dalla società controllata dalla data di acquisizione del controllo sino alla data di riferimento del bilancio consolidato.

7. PRINCIPI DI REDAZIONE

I principi di redazione del bilancio sono gli stessi previsti per il bilancio d'esercizio della controllante.

²¹ Articolo 40, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 127/91.

²² Articolo 40, comma 2, lettere a, c, d, d-bis, D.Lgs. 127/91.

Possono essere impiegati criteri di valutazione diversi, fornendone adeguata motivazione nella nota integrativa e purché non in contrasto con il principio generale della redazione di un bilancio chiaro, veritiero e corretto.

In particolare, i criteri valutativi che sono impiegati nei singoli bilanci oggetto di consolidamento devono essere **uniformi**²³. In caso contrario è necessario rettificare il valore degli elementi patrimoniali omogenei valutati difformemente nei singoli bilanci, a meno che la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

8. I METODI DI CONSOLIDAMENTO

I “metodi di consolidamento” consistono nelle procedure da seguire per aggregare i dati contabili delle società incluse nell’area di consolidamento al fine di ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.

L’articolo 31 del DLgs. 127/91 detta le regole mediante le quali è possibile pervenire alla formazione del bilancio consolidato, partendo dai dati contabili delle singole società. Le metodologie previste dalla normativa in tale ambito variano in dipendenza dei diversi livelli di influenza che la capogruppo esercita sulle partecipate.

Più precisamente, dalla suddetta norma sono rinvenibili i seguenti metodi di consolidamento:

- metodo del consolidamento **integrale** (artt. 31 e 33);
- metodo del consolidamento **proporzionale** (art. 37);
- metodo del consolidamento cosiddetto **sintetico**, attraverso la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 36).

In linea generale, è possibile affermare che:

- le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale;
- le *joint ventures* possono essere consolidate con il metodo proporzionale;
- le imprese collegate sono consolidate mediante valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- le altre imprese sono valutate al costo.

Nella seguente tabella riepiloghiamo i criteri di valutazione delle partecipazioni ai fini del consolidamento.

Rapporti tra società	Metodo di consolidamento
Controllo esclusivo	Integrazione globale
Controllo congiunto	Integrazione proporzionale o metodo del patrimonio netto
Controllo (ma esclusione dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della controllante)	Valutazione al costo
Controllo (ma esclusione dal consolidamento per impossibilità di ottenere tempestivamente le necessarie informazioni)	Valutazione al costo

²³ Articolo 34 Dlgs. 127/1991.

Rapporti tra società	Metodo di consolidamento
Controllo (escluse dal consolidamento in quanto detenute per successiva alienazione)	Minore tra il costo (o metodo del patrimonio netto se applicabile) e il valore netto che si presume di realizzare con l'alienazione
Società collegate	Metodo del patrimonio netto (*)
Società collegate irrilevanti	Valutazione al costo
Controllo di società irrilevanti	Valutazione al costo
Joint ventures (**)	Facoltà di consolidamento proporzionale

(*) Secondo l'art. 36 del DLgs. 127/91 le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426 n. 4 c.c.. Tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del Conto economico.

(**) Ovvero le imprese in cui un'altra impresa del gruppo dispone del controllo "congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi", purché la partecipazione non sia inferiore ai limiti del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (o del 10% nel caso di società quotata) previsti dall'art. 2359 n. 3 c.c. per le società collegate (influenza notevole).

8.1 Metodo dell'integrazione globale

Seguendo questo principio²⁴:

- a) gli elementi dell'attivo, del passivo e gli oneri delle imprese che ricadono nell'area di consolidamento devono essere ripresi **integralmente**, a prescindere dall'entità della partecipazione nel capitale della controllata;
- b) è necessario **eliminare** le seguenti poste:
- le **partecipazioni nelle imprese incluse nel consolidamento** e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto, sulla base dei valori contabili riferiti all'epoca in cui l'impresa è stata inclusa per la prima volta nel consolidamento (se la controllata detiene partecipazioni nella controllante, deve essere dedotto dal suo patrimonio netto il valore di questa partecipazione);
 - i **crediti** e i **debiti** esistenti tra le imprese incluse nel consolidamento;
 - i **proventi** e i **costi** derivanti da operazioni concluse tra le imprese facenti parte del consolidamento;
 - gli **utili** e le **perdite** relativi ad **operazioni infragruppo**, fatta eccezione di quelli pertinenti a lavori in corso condotti su ordinazione di terzi.

Con adeguata **motivazione** da fornire nella nota integrativa, ad eccezione delle partecipazioni e delle corrispondenti frazioni di netto, è possibile non procedere all'eliminazione delle altre poste se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Inoltre, le eliminazioni degli utili e delle perdite relativi ad operazioni infragruppo possono non essere effettuate se l'eliminazione comporta costi sproporzionati, sempreché ci si riferisca ad operazioni correntemente effettuate dalle imprese e concluse alle normali condizioni del mercato.

I principi di consolidamento si compongono delle seguenti fasi:

- aggregazione dei bilanci da consolidare (con riferimento a tutte le voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, inclusi i conti d'ordine, e del Conto economico), indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;

²⁴ Articolo 31, comma 2, D.Lgs. n. 127/1991.

- eliminazione dei rapporti infragruppo (crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento nonché proventi e oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime);
- eliminazione degli utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento;
- eliminazione del valore d'iscrizione della partecipazione in impresa controllata, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata, di pertinenza del gruppo;
- rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 ("Imposte sul reddito");
- analisi dei dividendi e del loro trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
- verifica del trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 21 ("Partecipazioni e azioni proprie");
- attribuzione (eventuale) agli azionisti "terzi" delle quote di risultato e patrimonio netto di loro spettanza;
- valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/91, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
- analisi e corretta rappresentazione in bilancio delle variazioni nell'area di consolidamento (quali acquisizioni di ulteriori quote di partecipazioni già consolidate o cessioni di partecipazioni con o senza perdite del controllo);
- predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.

Differenze di consolidamento

Dal confronto tra le partecipazioni da eliminare e le corrispondenti quote di patrimonio netto può emergere, alternativamente:

- una **differenza positiva**, se il valore di carico della partecipazione nel bilancio della capogruppo è superiore alla corrispondente frazione del netto della controllata. Queste differenze possono essere determinate dalle seguenti cause:
 - maggior valore corrente delle attività della controllata;
 - minore valore corrente delle passività;
 - aspettative positive in relazione alla capacità di produrre reddito da parte della controllata;
 - presenza nel patrimonio aziendale di elementi immateriali non contabilizzati.

In questa ipotesi, la **differenza iniziale positiva** deve essere imputata:

- a) prioritariamente: alla rivalutazione o svalutazione di beni specifici, nei limiti in cui la stessa sia ragionevolmente attribuibile a questi beni, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta²⁵;
- b) in via secondaria: alle altre possibili contabilizzazioni.

Viceversa, il **residuo positivo** che risulta dopo l'attribuzione alle attività e passività identificabili deve essere iscritto nell'attivo del bilancio consolidato nella voce "Differenza di consolidamento" e ammortizzato secondo la disciplina dell'avviamento quando ne sussistano le condizioni in base ai criteri previsti dal principio contabile OIC 24, salvo che debbano tutto od in parte essere iscritte in **conto economico**.

- una **differenza negativa**, se il valore di carico della partecipazione nel bilancio della capogruppo è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata²⁶. Questa differenza può essere dovuta a:

²⁵ In particolare, ai fini dell'attribuzione della differenza agli elementi dell'attivo, è necessario considerare l'effetto fiscale calcolato sul plusvalore, tenendo conto della durata residua dell'attivo valutato a valori correnti, per la parte di valore che non è fiscalmente riconosciuta. Pertanto, la differenza attribuibile è pari al plusvalore al netto dell'effetto fiscale calcolato sulla base di vita utile residua del bene. Questo valore netto deve essere ammortizzato per il periodo di durata residua del bene. Per l'analisi delle linee guida per la determinazione dei valori correnti delle attività e passività della controllata alla data di acquisto si veda il documento OIC n. 17.

²⁶ Articolo 33, commi 2-3, D.Lgs. n. 127/1991. Al fine della eliminazione della partecipazione con la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata occorrerà verificare se la società controllata è stata costituita direttamente dal gruppo o

- un minor valore corrente delle attività della controllata;
- un maggior valore corrente delle passività della controllata;
- aspettative negative in merito alla capacità della controllata di produrre reddito;
- costo di acquisizione inferiore rispetto al valore corrente del patrimonio della controllata.

In questo caso, la **differenza iniziale negativa** deve essere imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al relativo valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al relativo valore di iscrizione. L'eventuale **eccedenza negativa**, se riconducibile ad un "buon affare", viene iscritta nella voce "riserva da consolidamento"²⁷.

Nel caso in cui la residua differenza iniziale negativa da annullamento sia relativa (in tutto o in parte) alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è necessario iscrivere il corrispondente valore in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" (principio contabile OIC 17, paragrafo 73). Negli esercizi successivi alla sua iscrizione, il fondo è utilizzato in modo da riflettere le ipotesi assunte all'atto dell'acquisto della partecipazione²⁸.

Il **valore della partecipazione** da eliminare è determinato sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (articolo 33, c. 1, D.Lgs. n. 127/1991).

La **data del consolidamento** dovrebbe coincidere con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È, tuttavia, accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal comma 1 del sopra citato articolo 33.

Il **patrimonio netto di riferimento della controllata** al fine del confronto con il valore di carico della partecipazione è quello risultante al 1° gennaio dell'anno oggetto di consolidamento; pertanto l'utile dell'esercizio della controllata non deve essere considerato nella elisione della partecipazione con la corrispondente quota di patrimonio netto e andrà a confluire nell'utile consolidato; dovranno invece essere eliminate le altre voci del patrimonio netto: capitale sociale, riserve ed eventuali utili portati a nuovo.

Viceversa, il **residuo negativo** deve essere iscritto nel patrimonio netto in detrazione dalla "riserva di consolidamento" fino a concorrenza del relativo importo e, per l'eventuale ulteriore eccedenza, deve essere imputato a conto economico nella gestione straordinaria in corrispondenza della voce E21 ("oneri")²⁹.

La Nota integrativa deve illustrare adeguatamente le voci nelle quali sono allocate le differenze di consolidamento, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente³⁰.

Esempio n. 1 (partecipazione detenuta al 100% con valore di carico corrispondente al patrimonio netto di riferimento della controllata)

Si consideri la seguente situazione:

- costo della partecipazione: 800 euro;
- patrimonio netto della controllata B (escluso risultato dell'esercizio):

se invece la partecipazione è stata acquistata. Nel primo caso, infatti, non potranno verificarsi differenze di consolidamento o riserve di consolidamento e la partecipazione dovrà essere eliminata contro la corrispondente quota del capitale sociale della controllata.

²⁷ Principio contabile OIC n. 17, paragrafo 72.

²⁸ In alcuni casi la differenza iniziale negativa da annullamento può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri". Questa ipotesi può verificarsi nei casi in cui l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi dovesse essere minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento.

²⁹ Principio contabile OIC n. 17, paragrafo 70.

³⁰ Articolo 33, comma 4, D.Lgs. n. 127/1991.

- capitale sociale: 720 euro;
- riserve: 80 euro.

In questa ipotesi, ai fini del consolidamento integrale, si avrà la seguente scrittura contabile:

#	a	Partecipazioni	800,00
Capitale sociale	720,00		
Riserve	80,00		

Nello stato patrimoniale occorrerà effettuare le seguenti rettifiche:

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato (A+B)	Rettifiche (dare)	Rettifiche (avere)	Consolidato
<u>ATTIVO</u>						
Immobilizzazioni immateriali e mat.	800	640	1.440	-	-	1.440
Partecipazioni	800	-	800	-	800	-
Attivo circolante	1.600	640	2.240	-	-	2.240
Totale	3.200	1.280	4.480			3.680
<u>PASSIVO</u>						
Capitale sociale +riserve	1.440	800	2.240	800	-	1.440
Utile d'esercizio	160	80	240	-	-	240
Fondi rischi e oneri	400	80	480	-	-	480
TFR	400	80	480	-	-	480
Debiti	800	240	1.040	-	-	1.040
Totale	3.200	1280	4.480			3.680

Esempio n. 2 (partecipazione detenuta al 100% con valore di carico superiore al patrimonio netto di riferimento della controllata)

Si consideri la seguente situazione:

- costo della partecipazione: 880 euro;
- patrimonio netto della controllata B (escluso risultato dell'esercizio):
 - capitale sociale: 720 euro;
 - riserve: 80 euro.

In questa ipotesi, la differenza di consolidamento è pari a 80 in base alla differenza tra il costo della partecipazione (880) e la corrispondente quota di patrimonio netto della controllata B (800).

La differenza positiva di annullamento viene così imputata:

- incremento delle immobilizzazioni materiali: 40;
- differenza di consolidamento: 40.

#	a	Partecipazioni	880,00
Capitale sociale	720,00		
Riserve	80,00		
Immobilizzazioni materiali	40,00		
Differenza da consolidamento	40,00		

Nello stato patrimoniale occorrerà effettuare le seguenti rettifiche:

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato (A+B)	Rettifiche (dare)	Rettifiche (avere)	Consolidato
ATTIVO						
Immobilizzazioni immateriali e mat.	800	640	1.440	40	-	1.480
Partecipazioni	880	-	880	-	880	-
Attivo circolante	1.520	640	2.160	-	-	2.160
Differenza da consolidamento	-	-	-	40		40
Totale	3.200	1.280	4.480			3.680
PASSIVO						
Capitale sociale +riserve	1.440	800	2.240	800	-	1.440
Utile d'esercizio	160	80	240	-	-	240
Fondi rischi e oneri	400	80	480	-	-	480
TFR	400	80	480	-	-	480
Debiti	800	240	1.040	-	-	1.040
Totale	3.200	1280	4.480			3.680

Esempio n. 3 (partecipazione detenuta al 100% con valore di carico inferiore al patrimonio netto di riferimento della controllata e conseguente rilevazione della riserva da consolidamento)

Si consideri la seguente situazione:

- costo della partecipazione: 720 euro;
- patrimonio netto della controllata B (escluso risultato dell'esercizio):
 - capitale sociale: 720 euro;
 - riserve: 80 euro.

In questa ipotesi, la differenza negativa di consolidamento (pari a 80) è imputata alla riserva di consolidamento.

In partita doppia occorrerà effettuare la seguente scrittura contabile:

#	a	#	800,00
Capitale sociale	720,00		
Riserve	80,00		
	a	Partecipazioni	720,00
	a	Riserva da consolidamento	80,00

Nello stato patrimoniale occorrerà effettuare le seguenti rettifiche:

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato (A+B)	Rettifiche (dare)	Rettifiche (avere)	Consolidato
<u>ATTIVO</u>						
Immobilizzazioni immateriali e mat.	800	640	1.440		-	1.440
Partecipazioni	720	-	720	-	720	-
Attivo circolante	1.680	640	2.320	-	-	2.320
Totale	3.200	1.280	4.480			3.760
<u>PASSIVO</u>						
Capitale sociale +riserve	1.440	800	2.240	800	-	1.440
Riserva da consolidamento	-	-	-	-	80	80
Utile d'esercizio	160	80	240	-	-	240
Fondi rischi e oneri	400	80	480	-	-	480
TFR	400	80	480	-	-	480
Debiti	800	240	1.040	-	-	1.040
Totale	3.200	1280	4.480			3.760

Nell'ipotesi di partecipazioni non totalitarie è necessario iscrivere le seguenti voci³¹:

- "capitale e riserve di terzi": con questa voce (che viene ricompresa nel patrimonio netto) viene individuata la frazione del patrimonio netto (capitale e riserve) di pertinenza dei soci di minoranza. Questo importo è pari alla percentuale del patrimonio netto della controllata detenuto dai soci minoritari;
- "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi": con questa voce (ricompresa nel conto economico consolidato) viene individuata la parte del risultato economico della partecipata corrispondente alla quota di partecipazioni imputabile ai terzi, ovvero alla percentuale di partecipazione non appartenente alla controllante applicata all'utile d'esercizio della stessa.

Nello specifico le quote di patrimonio netto e del risultato dell'esercizio corrispondente alle interessenze dei terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d'esercizio iscritti nel bilancio della partecipata e rettificati, ove fosse necessario, per effetto dell'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o delle altre rettifiche di consolidamento.

³¹ Articolo 32 D.Lgs. n. 127/1991.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- 1) Perdite di pertinenza dei soci di minoranza eccedenti la quota di patrimonio netto di loro spettanza: in questo caso:
 - l'eccedenza deve essere imputata a carico della quota del risultato economico attribuibile agli azionisti di maggioranza: in presenza di eventuali utili futuri attribuibili agli azionisti di minoranza, questi dovranno essere preliminarmente utilizzati per la copertura delle maggiori perdite in precedenza assorbite dagli azionisti di maggioranza;
 - se i soci di minoranza si sono espressamente impegnati a coprire le perdite: l'eccedenza si contabilizza in una voce dell'attivo del bilancio consolidato.
- 2) Perdite di pertinenza dei soci di minoranza eccedenti la quota di patrimonio netto di loro spettanza all'atto di acquisto della partecipazione: in questo caso il *deficit* deve essere valutato zero, a meno che i soci di minoranza si siano espressamente impegnati a coprire le perdite.

Nell'attribuzione del prezzo pagato alle attività ed alle passività si determina un aumento della differenza da annullamento iniziale da imputare a conto economico. La differenza dovrà essere successivamente ridotta in caso di utili di pertinenza di soci di minoranza, per l'ammontare del deficit per il quale la differenza di consolidamento era stata aumentata³².

Esempio n. 4 (partecipazione detenuta all'80% con valore di carico inferiore al patrimonio netto di riferimento della controllata)

Si consideri la seguente situazione:

- costo della partecipazione: 560 euro;
- patrimonio netto della controllata B (escluso risultato dell'esercizio):
 - capitale sociale: 720 euro;
 - riserve: 80 euro.

In questa ipotesi, la differenza negativa di consolidamento (pari a 80) tra la quota di patrimonio netto di competenza del gruppo (800 euro * 80%= 640) e il valore di carico della partecipazione (560) è imputata a "riserva di consolidamento".

In partita doppia occorrerà effettuare la seguente scrittura contabile:

Capitale sociale + Riserva A	a	Capitale sociale di gruppo	1.440
#	a	P.N. controllata B	800,00
Capitale sociale		720,00	
Riserve		80,00	

³² Principio contabile OIC 17, paragrafo 102.

P.N. controllata B	a	#	800,00
	a	Partecipazioni	560,00
	a	P.N. di terzi	160,00
	a	Riserva di consolidamento	80,00

Utile d'esercizio (aggregato)	a	#	240,00
	a	Utili del gruppo	224,00
	a	Utile di terzi	16,00

Nello stato patrimoniale occorrerà effettuare le seguenti rettifiche:

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato (A+B)	Rettifiche (dare)	Rettifiche (avere)	Consolidato
ATTIVO						
Immobilizzazioni immateriali e mat.	1.040	640	1.680		-	1.680
Partecipazioni	560	-	560	-	560	-
Attivo circolante	1.600	640	2.240	-	-	2.240
Totale	3.200	1.280	4.480			3.920
PASSIVO						
Capitale sociale +riserve	1.440	800	2.240	2.240		-
Riserve del gruppo	-	-	-	-	1.440	1.440
Riserve di terzi	-	-	-	-	160	160
Utile d'esercizio	160	80	240	240	-	-
Utile del gruppo	-	-	-	-	224	224
Utile di terzi	-	-	-	-	16	16
Riserva da consolidamento	-	-	-	-	80	80
Fondi rischi e oneri	400	80	480	-	-	480
TFR	400	80	480	-	-	480
Debiti	800	240	1.040	-	-	1.040
Totale	3.200	1280	4.480	2.480	2.480	3.920

8.2 Metodo del patrimonio netto

Questo metodo è applicabile obbligatoriamente:

- alle partecipazioni che sono escluse dal consolidamento,

- (facoltativamente) alle **partecipazioni di entità irrilevante** ai fini del consolidamento (queste ultime, infatti, possono essere valutate anche in base al criterio del costo);
- alle partecipazioni in imprese collegate³³.

La valutazione con il metodo del patrimonio netto prevede che il costo originario della partecipazione venga rettificato, in senso positivo o negativo, per effetto delle modifiche che si sono verificate nel patrimonio netto della controllata e, in particolare, per tenere conto delle quote di utili o perdite che sono stati conseguiti dalla partecipata nei periodi successivi alla data di acquisto della partecipazione a prescindere dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata (documento OIC 17, paragrafo 151).

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile, la partecipazione deve essere valutata per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata:

- detratti i dividendi;
- operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;
- operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi previsti dagli articoli 2423 (principio della rappresentazione veritiera e corretta) e 2423-bis (principi di redazione del bilancio) del codice civile.

8.3 Metodo dell'integrazione proporzionale

Questo metodo di consolidamento può essere applicato, facoltativamente e in alternativa al metodo del patrimonio netto, per le imprese che sono controllate in via congiunta con altri soci se si verificano le seguenti condizioni³⁴:

- a) il controllo congiunto deve scaturire dall'esistenza di specifici accordi;
- b) la percentuale di partecipazione deve essere almeno pari al 20%.

Ai fini del consolidamento proporzionale possono essere utilizzate, alternativamente, le seguenti modalità, tra di loro equivalenti³⁵:

- la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio (cumulativamente o aggiungendo una linea per ogni voce);
- nel bilancio vengono incluse, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (c.d. "consolidamento proporzionale ridotto").

Le rettifiche di consolidamento relative a crediti e debiti, proventi ed oneri, utili e perdite infragruppo, sono effettuate proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale. Nel caso di operazioni infragruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri) tra imprese consolidate con il metodo integrale ed imprese consolidate con il metodo proporzionale, è necessario:

- eliminare la quota parte delle operazioni infragruppo iscritte nei bilanci delle imprese consolidate integralmente con le corrispondenti voci iscritte nei bilanci delle imprese consolidate proporzionalmente;
- esporre nel bilancio consolidato la quota parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

³³ Articolo 36 D.Lgs. n. 127/1991.

³⁴ Articolo 37 D.Lgs. n. 127/1991.

³⁵ Principio contabile OIC n. 17.

Il metodo del patrimonio netto (c.d. “consolidamento sintetico”) deve produrre gli stessi effetti del consolidamento integrale; pertanto la sua applicazione richiede che vengano operate analoghe rettifiche derivanti:

- dalla non uniformità rispetto ai principi contabili di gruppo;
- dalla conversione dei bilanci in valuta;
- dalla differenza tra il costo d’acquisto della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione;
- da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano;
- dall’eliminazione degli utili e perdite infragruppo.

Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche considerate, deve essere assunto nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto (documento OIC 17, par. 167).

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio precedente devono essere iscritte in una riserva non distribuibile nell’ambito della voce AVII “Altre riserve”³⁶.

Questa riserva può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

³⁶ Articolo 2426, n. 4, codice civile. Il principio contabile OIC 17 fornisce indicazioni anche a riguardo dei trattamenti contabili da seguire nel bilancio consolidato a fronte delle variazioni di patrimonio netto diverse da quelle originate dal risultato dell’esercizio. In particolare, viene evidenziato come nei casi in cui il patrimonio netto della partecipata aumenti (in conseguenza, ad esempio, di una rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali) o diminuisca (per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve) in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello Stato patrimoniale consolidato il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile.